



Presidente

Alla c.a.

Fasc. Anac n. UVCAT/992/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Dirigente Comandante della Polizia Locale del Comune di *omissis* – Richiesta di parere in ordine alla possibilità di rilasciare dichiarazioni tardive sull'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013. (prot. ANAC n. 11245 del 9 febbraio 2023) – **Riscontro**

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto un parere in ordine alla legittimità di rilasciare dichiarazioni tardive sull'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, si rappresenta quanto segue.

In merito al quesito formulato, si pone la necessità di richiamare *in primis* le indicazioni già espresse dall'Autorità con atti di carattere generale e delibere specifiche concernenti le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e che le amministrazioni devono acquisire all'atto del conferimento di uno degli incarichi disciplinati dal citato decreto (sul punto, PNA 2019 e Delibera n. 833/2016).

In particolare, la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico ed è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti.

La dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità deve essere ripetuta annualmente; entrambe le tipologie di dichiarazioni devono comunque essere rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano eventi rilevanti (ad esempio una sentenza di condanna ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013).

Nell'esperienza maturata dall'Autorità, si è spesso riscontrato che la dichiarazione risulta acquisita in un momento successivo alla data di conferimento dell'incarico. Tale prassi non è conforme alla normativa.

Al riguardo sono state richiamate le amministrazioni sulla necessità di inserire nel PTPCT una specifica misura volta a garantire che la dichiarazione sia acquisita tempestivamente, in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico.

In particolare, nel PNA 2019 ad integrazione di quanto evidenziato nelle Linee guida di cui alla citata Delibera n. 833 del 2016, tenuto conto dell'importanza di presidiare l'attività di conferimento degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico, si è raccomandato di individuare, all'interno del PTPCT, una specifica procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;
- il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.



Ed ancora, nella rilevazione e gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, l'Autorità ha richiamato le amministrazioni a prestare attenzione alle verifiche da svolgere per il personale assegnato temporaneamente ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, mediante il collocamento in comando o posizioni simili, promuovendo un rapporto di leale collaborazione, ad esempio attraverso l'introduzione di un obbligo di richiesta di informazioni da parte dell'amministrazione/ente di destinazione e di un obbligo di comunicazione di situazioni di inconferibilità, da parte dell'amministrazione/ente di provenienza.

Richiamate le indicazioni generali in materia, occorre altresì rilevare che l'Autorità si è espressa con Delibera n. 1198 del 23 novembre 2016 sulla specifica questione concernente l'applicazione dell'art. 20 d.lgs. 39/2013 al caso di omessa dichiarazione sulla insussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità. In particolare, tra le fattispecie portate all'attenzione dell'Autorità si era posta anche la questione interpretativa se la omissione della dichiarazione al momento del conferimento della carica possa essere "sanata" attraverso una dichiarazione rilasciata in un momento successivo.

Sul punto, è stato precisato che l'art. 20 del d.lgs. 39 pone in capo al nominato un onere collaborativo e di trasparenza soggettiva, consistente – come già precisato – nell'obbligo di dichiarare all'atto del conferimento dell'incarico, l'insussistenza di inconferibilità, e successivamente di dichiarare, con cadenza annuale, la insussistenza di cause di incompatibilità. Tanto la dichiarazione di non inconferibilità quanto quelle di non incompatibilità devono (art. 20 c. 3) essere pubblicate sul sito della p.a che conferisce l'incarico. Tali oneri corrispondono all'intento di corresponsabilizzare il titolare della carica imponendogli di dichiarare pubblicamente di non versare in cause di inconferibilità e di incompatibilità, senza con ciò sollevare l'amministrazione dal dovere di operare tutte le verifiche di ufficio necessarie.

L'importanza che il legislatore ha annesso a tale onere collaborativo è confermata dalle previsioni sanzionatorie: l'omissione della dichiarazione iniziale di non inconferibilità rende la nomina, pur in sé valida, priva di efficacia. In altri termini la dichiarazione è una condizione di efficacia della nomina.

La mancata dichiarazione comporta che la nomina sia stata *inutiliter* conferita e determina una situazione di paralisi che può essere sbloccata o con la revoca della nomina, o con una dichiarazione tardiva.

Si deve aggiungere, per completezza, che la immissione nella carica, e l'esercizio della carica da parte di un nominato che non abbia rilasciato la dichiarazione, in virtù di un atto ancora inefficace, configurano situazioni illegittime non sanabili attraverso dichiarazioni tardive, ma solo, se ne sussistono le condizioni, mediante specifico atto di sanatoria.

Da ultimo, l'Autorità ha precisato che la dichiarazione di non inconferibilità resa non all'atto del conferimento dell'incarico, ma in un tempo successivo ha l'effetto di rendere la nomina efficace, ma solo a partire dalla data della dichiarazione tardiva, e non *ab initio*. Gli errori materiali invece contenuti nelle dichiarazioni (anche nella parte relativa alla datazione dell'atto) sono correggibili secondo i principi generali.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 marzo 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente